



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 85 del 12-10-2015

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA DEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTO che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato dalla Regione Veneto con D.C.C. n. 57 dell'11.11.2004, in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell'aria;
- con D.G.R. n. 3195 del 17 ottobre 2006, "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) sui problemi di tutela dell'Atmosfera. Approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale", il Comune di Pieve di Soligo è stato classificato in zona A – "A1 provincia" (Comune con densità emissiva compresa tra 7t/aKm² e 20t/aKm²);
- i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 (Testo Unico sulla qualità dell'aria ambiente in attuazione della Direttiva 2008/50/CE che abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla qualità dell'aria pur non portando modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti), come modificata dal D.Lgs. n. 250 del 24.12.2012 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 13.08.2010, n. 155) hanno determinato la necessità di procedere da parte della Regione alla revisione del proprio P.R.T.R.A.;
- la D.G.R. n. 788 del 07.05.2012 avvia le fasi, previste per legge, di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) adottando, come primo atto, la documentazione preliminare dell'aggiornamento del P.R.T.R.A. e la D.G.R. n. 2872 del 28.12.2012, nell'ambito della V.A.S., ha adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;
- con D.G.R. n. 2130 del 23.10.2012 ha provveduto all'approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 01.01.2013, in adeguamento ai criteri del D.Lgs. 155/2010;
- il Comune di Pieve di Soligo è stato quindi classificato in zona "Pianura_Capoluogo_Bassa_Pianura (IT0513)", costituita dai Comuni con densità emissiva compresa tra 7 e 20 t/a kmq e dai Comuni riclassificati in questa zona per motivazioni diverse;

- con D.G.P. di Treviso n. 71/15829/2005 del 15.02.2005 ad oggetto “Piano Regionale di Tutela e risanamento dell’Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione” è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) della Provincia di Treviso per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamento delle soglie di allarme e dei valori limite;
- il Piano d’Azione Comunale (P.A.C.) per la qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18.04.2011;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale, all’art. 182 (Smaltimento dei rifiuti), al comma 6-bis, in vigore dal 21.08.2014, dispone che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;
- la Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013, ricevuta agli atti con prot. n. 2531 del 31.01.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 TULPS) ricorda le "ripercussioni sulla salute derivanti dall'ingestione di fumi" e la necessità di esaminare da parte delle amministrazioni comunali la questione prima di emettere il titolo autorizzatorio;

VALUTATA la straordinarietà delle circostanze, l’emergenza della problematica emersa, la contingibilità e l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’Amministrazione ha adottato, quale provvedimento finalizzato a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini l’ordinanza Sindacale n. 70 del 22.09.2014 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica concernente disposizioni volte al divieto di abbruciamento di residui vegetali per il contenimento degli inquinanti nell’aria del territorio comunale” e che la validità di tale ordinanza terminava il 30.04.2015;

VISTO il parere rilasciato dalle Aziende U.L.S.S. n. 7, 8 e 9 a seguito del Tavolo Tecnico Zonale del 03.12.2014, nel quale si dà atto che “è dimostrato che la combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce un importante fattore di inquinamento da polveri sottili (PM_{2,5} e PM₁₀)” e che “nel nostro territorio ... le concentrazioni nell’aria di diossine, furani e policlorobifenili (PCB) rilevate da ARPAV a Moriago, Farra e Sernaglia nella stagione fredda, sensibilmente più elevate rispetto a Treviso città, sono dovute senz’altro anche al ricorso della combustione all’aperto per smaltire i tralci di vite in inverno”, di modo che, a fronte dei conseguenti impatti negativi sulla salute pubblica, “le evidenze scientifiche oggi disponibili impongono perciò che le autorità sanitarie pubbliche mettano in atto tutte le possibili strategie per limitare l’esposizione della popolazione agli agenti cancerogeni aerodispersi, in particolare le polveri sottili”;

VISTA la nota prot. n. 2014/0138429 del 31.12.2014, ricevuta agli atti con prot. n. 25936 del 31.12.2014, con la quale l’Assessore Provinciale all’Ambiente ha trasmesso il menzionato parere “quale supporto a eventuali ordinanze/regolamenti che le SS.VV. vorranno emanare in materia di combustione di residui agricoli, alla luce della L. 116/2014 del 11/08/2014. Rimane in capo alle

Ordinanza DEL SINDACO n.16 del 12-10-2015 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

SS.VV. *l'individuazione di eventuali deroghe ed eccezioni legate alle caratteristiche peculiari del territorio comunale*", giusta quanto indicato nel parere di cui sopra in ordine al fatto che è ritenuto *"accettabile che tale divieto possa prevedere deroghe a fronte di particolari caratteristiche orografiche del territorio oppure per motivate necessità di natura fitosanitaria"*;

VISTA la nota prot. n. 2015/0003798 del 14.01.2015, ricevuta agli atti con prot. n. 710 del 15.01.2015, con la quale l'Assessore Provinciale all'Ambiente ha trasmesso il parere rilasciato da ARPAV a seguito del Tavolo Tecnico Zonale del 03.12.2014, nel quale si dà atto che *"...occorre intervenire riducendo prioritariamente le emissioni di tali inquinanti... limitando o vietando le attività di incenerimento dei materiali vegetali"*;

CONSIDERATO che - dai menzionati pareri e dalle relative note di trasmissione emerge la necessità di confermare in via permanente quanto già previsto in via temporanea con l'ordinanza sindacale n. 70 del 22.09.2014, al fine di impedire un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria, adottando i provvedimenti necessari a vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali, agricoli e forestali, non solo in tutte le situazioni in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, bensì in ogni circostanza, come regola generale a tutela della salute pubblica, anche in applicazione di quanto previsto dal citato comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, il quale consente di vietare la combustione di residui vegetale *"in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)"*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 10.02.2015 *"Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006"*;

RICHIAMATI:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 48 del 23.02.2010 e n. 134 del 23.08.2010 con le quali è stata approvata la bozza di protocollo d'intesa tra l'A.R.P.A.V. di Treviso, il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità (Co.Di.Tv.), l'U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo, l'U.L.S.S. 8 di Asolo, i Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, che sanciva la finalità comune di predisporre una normativa riguardante la formazione e coltivazione dei vigneti, da inserire nel Regolamento di Polizia Rurale dei Comuni firmatari l'intesa, al fine di garantire la coniugazione del rispetto dell'ecosistema esistente, della salute umana ed animale, con le esigenze di sviluppo delle attività agricole;
- il relativo Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 10.06.2010, repertorio n. 229;
- il conseguente *"Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale - Stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari dei Comuni della D.O.C.G. Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore"*, approvato con deliberazione n. 73 del 20.12.2013 e modificato con deliberazione n. 46 del 29.07.2014 del Consiglio Comunale di Pieve di Soligo;

VISTA la copia del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei Comuni area DOCG Conegliano - Valdobbiadene: Sezione B artt. 14, 15, 16 Gestione Potature e Biomasse, ed il verbale della Riunione dei Sindaci del 28.03.2015, trasmessi dal Comune di San Pietro di Feletto con nota prot. 2851 del 30.03.2015, in atti al prot. n. 6550 del 30.03.2015, nel quale le Amministrazioni sottoscrittrici concordano che il Comune di San Pietro di Feletto dopo il 3 aprile invierà agli enti preposti per i pareri di competenza;

CONSIDERATO che:

- al momento l'istruttoria svolta dal Comune Capofila di San Pietro di Feletto per l'aggiornamento del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei Comuni area DOCG Conegliano - Valdobbiadene: Sezione B artt. 14, 15, 16 Gestione Potature e Biomasse non è ancora giunta a compimento;
- la stagione autunnale è già iniziata ed in assenza di apposita norma locale, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, è consentita la combustione di residui vegetale;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, comunque vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali, agricoli e forestali adottando apposito provvedimento regolamentario che vieta l'accensione dei fuochi all'aperto, fatte salve alcune situazioni specifiche;

VALUTATO che i falò della vigilia dell'Epifania, "Panevin", appartengono alla tradizione e costituiscono momento di socialità;

VISTI:

- gli atti d'ufficio;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 11.08.2014, n. 116, con la quale è stato convertito in legge il D.L. 24.06.2004, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ..."
- l'art. 24 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 19.11.2008, n. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva europea 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- il Regolamento di Polizia Forestale della Regione Veneto 29.06.1999, n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto";
- la L. 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni";
- le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
- il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, il quale comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- il "Regolamento di Polizia Urbana", approvato con D.C.C. n. 29 del 13.06.2003, in particolare l'art. 23 "Accensione di fuochi";
- il "Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.09.2011", in particolare l'art. 14 "Falò tradizionali";

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, vietare l'accensione dei fuochi all'aperto, fatte salve alcune situazioni specifiche;

VALUTATO che attende il completamento dell'iter previsto per il Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei Comuni area D.O.C.G. Conegliano - Valdobbiadene: Sezione B artt. 14, 15, 16 Gestione Potature e Biomasse un diverso strumento normativo non avrebbe il carattere di tempestività tale da far fronte adeguatamente alla necessaria tutela della salute che la presente ordinanza si propone come obiettivo;

AI SENSI e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data la straordinarietà delle circostanze, l'emergenza della problematica emersa, la contingibilità e l'urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di accensione di fuochi all'aperto

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo e ai successivi articoli 2 e 3 della presente Ordinanza, nel territorio comunale è vietato accendere fuochi all'aperto. E' sempre vietata la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini.

Lo smaltimento dei residui vegetali, agricoli e forestali dovrà essere effettuata mediante l'impiego dei residui, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, o l'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici. In nessun caso i residui vegetali devono essere accumulati negli alvei dei corsi d'acqua o dentro impluvi.

2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

3. E' esclusa dal divieto di cui al comma 1 del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'adiaccio, purché tale operazione avvenga con legno secco e vergine e sia controllata e confinata, oppure avvenga nei luoghi deputati allo scopo (es. area barbecue).

Art. 2 – Deroghe

1. In deroga al divieto di cui al comma 1 del precedente articolo 1 è consentita l'accensione dei falò tradizionali di carattere collettivo ed aggregativo, con le seguenti caratteristiche:

- Devono tenersi il 5 gennaio (Panevin); altre date devono essere autorizzate dal Sindaco,
- Carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
- Altezza massima del cumulo di 5 metri;
- Diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superficie di ingombro equivalente (20 metri quadri);
- Utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di foglie e/o aghi verdi;
- Siano gestiti secondo le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. n.246/2013, ricevuta agli atti con prot. n. 2531 del 31.01.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 T.U.L.P.S.) che si allega integralmente alla presente Ordinanza e di cui vengono a far parte integrante;
- Ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. sia stata presentata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE precedente, all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
 - b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
 - c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
 - d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
 - e) dovrà essere acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario;
 - f) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici e simili;

g) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;

h) dovranno essere rispettate le seguente distanze minime da:

- strade: ml. 20;
- abitazioni: ml. 20;
- depositi di prodotti combustibili: ml. 50;
- boschi: ml. 100.

2. In riferimento a quanto previsto al precedente comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

3. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può concedere deroghe al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 1 in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per i terreni, catastalmente identificati, ubicati in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli, in presenza delle seguenti condizioni:

- Terreni con scarpa maggiore di 1:1 (pari a pendenza di 45°);
- Esposizione a nord;
- Con bancolle non trattorabili;
- Fondo non accessibile da strada trattorabile;
- Per il periodo compreso tra 01 marzo e il 30 aprile di ogni anno;
- distanza da boschi maggiore di 100 metri.

4. Le attività di bruciatura in deroga previste dal comma 3 devono avvenire adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose. Al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto. La combustione deve essere effettuata:

- sul luogo di produzione dei residui vegetali;
- in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di 3 metri, e comunque non superiore a 3 metri steri (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
- avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali;
- limitando l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
- in assenza di vento ed in giornate preferibilmente umide;
- è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino alla completa estinzione di focolai e braci, onde evitare ogni pericolo di riaccensione;
- il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di 100 metri dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), nonché ad una distanza non inferiore a 100 metri dai boschi;
- In assenza di dichiarazione da parte delle autorità competenti del rischio di "massima pericolosità incendi".

Art. 3 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo per fini fitosanitari

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari per la distruzione del solo ramo dove è presente un nido di processionaria, nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno, e nei casi di necessità accertati dalla Regione Veneto ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose.

2. La combustione deve essere effettuata nel rispetto delle medesime condizioni previste dal comma 4 del precedente articolo 2. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso del materiale deve essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 4 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

2. La reiterazione di infrazioni al presente Ordinanza costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.

3. L'accensione pericolosa senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, ai sensi dell'art. 703 del Codice Penale ed è punita con ammenda fino a Euro 103.

4. La mancata osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli art. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 3.098.

Art. 5 – Validità

Il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data odierna sino a quando gli organi competenti, Tavolo Tecnico Zonale di cui al P.R.T.R.A, A.R.P.A.V. e Azienda U.L.S.S. 7, non dichiarino cessata la situazione di rischio causata dall'attuale stato di qualità dell'aria.

--- o ---

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e attraverso un comunicato stampa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii. il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Gardenal dell'Ufficio Unico Ambiente Pieve di Soligo – Refrontolo.

Pieve di Soligo, 12-10-2015


IL SINDACO
GOLDAN STEFANO